



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TERNULLO, DAMIANI, OCCHIUTO, DE ROSA, ROSSO, FAZZONE, GALLIANI, CRAXI, SILVESTRO, PAROLI, GASPARRI, LOTITO, ZANETTIN e RONZULLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 2024

Disposizioni in materia di inserimento nel mondo del lavoro delle donne vittime di violenza di genere e domestica e vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso, nonché dei figli delle vittime di femminicidio

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ha la finalità di favorire l’inserimento nel mondo lavoro delle vittime di violenza di genere e domestica e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso, e dei figli delle vittime.

Giova ricordare che l’evoluzione normativa italiana su tale materia trae origine dall’approvazione della legge 27 giugno 2013, n. 77, di ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011. Tale Convenzione ha definito come « violenza domestica » tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o tra attuali o precedenti coniugi, e come « violenza di genere » la violenza diretta contro una donna in quanto tale.

A seguito della ratifica della Convenzione di Istanbul, l’Italia ha provveduto, via, via, ad adottare una serie di misure volte a contrastare tali tipi di violenza, sia di carattere penale e processuale, sia di carattere preventivo.

Si richiamano a tal fine il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante « disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province »; la legge 19 luglio 2019, n. 69, cosiddetta « Codice rosso », che ha rafforzato le tutele processuali delle vittime di reati violenti, e la legge 27 settembre 2021,

n. 134, che ne ha esteso le tutele; la legge 7 luglio 2016, n. 122, che ha riconosciuto il diritto a un indennizzo alle vittime di reati violenti. Nell’ambito delle norme contenute nel « Codice rosso » rileva il nuovo reato di cui l’articolo 583-*quinquies* del codice penale, rubricato « Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso », in base al quale « Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni ».

Inoltre, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante « misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, » al fine di favorire percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà ha incrementato il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Da ultimo, la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024) all’articolo 1, commi 191-193, ha previsto lo sgravio contributivo per l’assunzione delle vittime di violenza nel settore privato, al fine di favorire il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alle donne vittime di violenza di genere e domestica e vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso di cui all'articolo 583-*quinquies* del codice penale si applicano le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

2. I figli delle vittime di femminicidio hanno diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999 con precedenza rispetto alle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, della legge medesima, anche nel caso di parità di titoli.

€ 1,00